

Roma, 25 settembre 2017



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Spett.le
GRUPPO PAM S.p.A.
Via del Commercio, 27
30038 Spinea (VE)
PEC: pampanorama@pec.gruppopam.it

Alla c.a. Sig. Bassani – Direttore Vendite

**OGGETTO: ACCESSO DI CANI ALLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEI
SUPERMERCATI – CHIARIMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT.
32413 DEL 3 AGOSTO 2017**

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione datata 1 agosto 2017 (allegata) in quanto ci viene segnalato che, alle richieste di chiarimento dei cittadini, il gruppo PAM tuttora risponde come segue:

“In merito a quanto da lei comunicato la informiamo che il Ministero della Salute, con proprie note DGISAN 11359/P del 27/3/2017 e 23712/P del 7/6/2017, ha chiarito che non è ammesso l'accesso agli animali domestici presso gli esercizi di vendita al dettaglio, in applicazione del regolamento Europeo di Igiene CE 852/04. Come indicato nello stesso regolamento le uniche esclusioni riguardano i "cani da guida" per non vedenti e i cani impiegati dalle forze dell'ordine. Data la normativa sopra riportata riteniamo opportuno attenerci a quanto previsto.”

Ribadiamo che il **Regolamento Europeo 852 del 2004** specifica come non solo i cani, ma anche le persone non autorizzate, non possono accedere nelle cucine e nei reparti di realizzazione e confezionamento degli alimenti, ma **tale limitazione non si estende alla vendita al dettaglio, come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento stesso.**

A supporto di quanto da noi sempre sostenuto, inoltre, a inizio agosto il Ministero della Salute ha emanato una nuova nota (Prot. 32413 del 3 agosto 2017) che alleghiamo alla presente, con la quale chiarisce che **tutti i luoghi aperti al pubblico devono garantire l'accesso ad animali da compagnia, a meno che non sia dimostrato che il divieto non costituisca l'unico modo di evitare rischi di contaminazione per gli alimenti.** Tra i luoghi aperti al pubblico rientrano supermercati e tutti gli altri esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari.

Chiediamo al Gruppo PAM di informare correttamente la propria clientela sulle reali motivazioni della propria scelta che, seppure purtroppo legittima, **non è supportata da alcuna disposizione normativa** e in ogni caso vi invitiamo a riconsiderare il divieto.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Felicetti'.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

Si allega:

Nostra lettera del 1 agosto 2017
Nota del Ministero della Salute Prot. 32413 del 3/8/2017

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale

Roma, 1 Agosto 2017



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Spett.le

GRUPPO PAM S.p.A.
Via del Commercio, 27
30038 Spinea (VE)
PEC: pampanorama@pec.gruppopam.it

Alla c.a. Sig. Bassani – Direttore Vendite

OGGETTO: ACCESSO AI CANI NELLE AREE APERTE AL PUBBLICO DEI SUPERMERCATI

Apprendiamo dagli organi di stampa della vostra decisione di vietare l'accesso ai cani nei vostri punti vendita a partire dal prossimo 1 agosto.

Naturalmente PAM ha tutto il diritto di vietare l'ingresso agli animali d'affezione laddove il Regolamento comunale lo consenta, **ma deve essere chiaro che si tratta di una propria iniziativa, non supportata da alcuna normativa, né nazionale né Europea.**

E' quindi improprio e scorretto il riferimento al Regolamento Europeo 852 del 2004 riportato sui cartelli esposti all'esterno dei vostri punti vendita. Il succitato regolamento ha infatti chiarito, ben 13 anni fa, che non solo i cani ma anche le persone non autorizzate, non possono accedere **nelle cucine e nei reparti di realizzazione e confezionamento degli alimenti, ma tale limitazione non si estende alla vendita al dettaglio, come chiarito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento stesso.**

A conferma di quanto sopra, si allega Nota del Direttore Generale Igiene e Sicurezza Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute del 2014 (non di un semplice funzionario d'ufficio) con la quale si permetteva l'ingresso degli animali d'affezione nei supermercati.

Il D.P.R. 320 del 1954 - Regolamento di Polizia Veterinaria - inoltre, all' art. 83 prevede l'obbligo da parte dei comuni di prevedere la possibilità di ingresso dei cani in tutti i locali pubblici, purché muniti di guinzaglio e museruola.

Anche l'Ordinanza del Ministero della Salute "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" all'art. 1 comma 3 lettera a) prevede la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

La LAV ha pubblicamente contestato la contraddittoria nota dal Ministero della Salute del 27 marzo 2017, firmata peraltro non da un DG ma da un semplice funzionario d'ufficio, dal titolo "precisazioni in merito all'accesso degli animali..." che propone un'interpretazione dal nostro punto di vista errata del Reg. CE 852/2004.

In attesa di una circolare ministeriale che faccia finalmente chiarezza su questa materia, fiduciosi in un vostro ripensamento, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e inviamo

Cordiali saluti

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

Allegata nota del Ministero della Salute del 30/05/2014

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità sociale
ed ente morale

Ministero della Salute

DGISAN

0022136-P-30/05/2014

I.S.d



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria e la
Sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la
Tutela della Salute
Direzione Generale dell'Igiene e la Sicurezza degli
alimenti e la nutrizione
Ufficio II

Al Sig. Luigi Morticelli

Via Mazzè, 13

Torino

e p.c.

**Alla Direzione Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari**

Ufficio VI

Sede

W.

Risposta al Foglio del

W.

Oggetto: Cani in locali pubblici.

In relazione alla problematica evidenziata, sentito anche l'Ufficio competente della DGSA, si comunica quanto segue.

L'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali e pet therapy del 6 febbraio 2003 (D.P.C.M. del 28 febbraio 2003) prevede che le Regioni promuovano il contatto delle persone con gli animali da compagnia rendendo tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per gli animali domestici affermando l'importanza della valenza che gli animali d'affezione rappresentano per la cittadinanza.

In merito all'accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati vige quanto previsto dal Regolamento europeo di riferimento (Reg. CE 852/2004).


La legislazione nazionale ed europea, infatti, vieta l'ingresso di animali domestici esclusivamente nei luoghi in cui si preparano, manipolano o si conservano alimenti (come le cucine), lasciando la facoltà al titolare/gestore della struttura la possibilità di consentire o meno l'ingresso di animali in tutti gli altri locali pubblici o aperti al pubblico (compresi quelli ove avviene la somministrazione degli alimenti come le sale di consumazione dei ristoranti).

Si sottolinea inoltre che nei supermercati e nei negozi di generi alimentari, fermo restando l'opportunità di offrire adeguate condizioni di attesa esterna dei cani, l'accesso degli stessi può essere consentito, alle dovute condizioni, unicamente nelle aree di esposizione di alimenti protetti fino alle aree di cessione di prodotti preincartati.

Questo Ministero, negli ultimi anni, anche in collaborazione con le principali Associazioni nazionali di protezione degli animali, ha realizzato e promosso numerose iniziative volte a favorire l'accesso degli animali nei locali pubblici, nelle località turistiche, sui mezzi di trasporto pubblici e privati (Trenitalia, NTV), nel rispetto delle leggi vigenti e della civile convivenza.

A completamento di quanto sopra si fa presente che una previsione contenuta in un manuale di autocontrollo di una associazione di ristoratori così cita:
"fermo restando il divieto di introdurre animali domestici nei laboratori di preparazione e nei depositi di prodotti alimentari, è consentito l'accesso ai cani guida anche non muniti di museruola (Legge 14 febbraio 1974, n.37 e s.m.i.) nelle zone aperte al pubblico di ristoranti ed altri pubblici esercizi. Gli altri cani devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola".

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE - UFFICIO 2
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
 DGISAN
 0032413-P-03/08/2017



242317565

Assessorati Sanità delle Regioni
e Province Autonome
LORO SEDI

Oggetto: accesso degli animali negli esercizi di vendita al dettaglio degli alimenti.

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. 23712 del 7/6 u.s., relativa all'oggetto, e alle successive richieste di chiarimento circa le modalità per ottemperare a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito in particolare all'Allegato II, capitolo IX punto 4, ove si fa riferimento alla necessità - in caso di accesso degli animali domestici ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati - di "impedire che esso sia fonte di contaminazione", l'operatore del settore alimentare (OSA) ha l'obbligo di stabilire, in autocontrollo, quali siano le potenziali condizioni in cui si può verificare contaminazione degli alimenti da parte degli animali presenti nei locali e adottare tutti gli accorgimenti opportuni, formalizzandoli in procedure scritte di autocontrollo.

L'OSA potrà prevedere di vietare l'accesso degli animali soltanto qualora non possa gestire in altro modo il rischio di contaminazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Ruocco)